



Regolamento
ADESIONE SOGGETTI
FISCALMENTE A CARICO

in vigore dal 1/6/2023

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10/05/2023

ARTICOLO 1 - Oggetto

1. Con il presente regolamento, ALIFOND - Fondo Nazionale Pensione Complementare a Capitalizzazione per i Lavoratori dell'Industria Alimentare e dei Settori Affini (nel seguito "Alifond" o il "Fondo"), iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 89 - dà attuazione, con le modalità di cui ai successivi articoli, alla disposizione statutaria di cui all'art.5, in materia di adesione al Fondo dei soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari nonché della relativa contribuzione, prerogative e facoltà.

ARTICOLO 2 - Definizione di soggetto fiscalmente a carico

1. Perché si parli di soggetto fiscalmente a carico sono necessarie due condizioni: a) legame di parentela o affinità così come indicato all'articolo 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR); b) limite reddituale: il fiscalmente a carico dispone di un reddito complessivo non superiore ad € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili (sono esclusi alcuni redditi esenti quali indennità, pensioni ed assegni corrisposti per invalidi civili, sordomuti e ciechi civili). Va invece conteggiata l'eventuale rendita derivante dalla prima abitazione. Dal 1° gennaio 2019 il predetto limite reddituale di 2.840,51 euro è elevato a 4.000 euro esclusivamente per i figli di età non superiore a 24 anni.
2. Sono considerati familiari a carico dal punto di vista fiscale:
 - il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
 - i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e gli affiliati;
 - altri familiari, a condizione che siano conviventi o che ricevano dall'iscritto un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria: discendenti dei figli, genitori, nonni, fratelli, sorelle, suoceri, generi, nuore e coniuge legalmente ed effettivamente separato.

ARTICOLO 3 - Modalità di Adesione dei Soggetti Fiscalmente a Carico

1. L'adesione al Fondo dei soggetti fiscalmente a carico può avvenire contestualmente all'adesione del lavoratore iscritto al Fondo (c.d. "iscritto principale") ovvero in un momento successivo. La condizione di soggetto fiscalmente a carico dell'iscritto al Fondo deve sussistere all'atto dell'iscrizione del fiscalmente a carico e la posizione individuale in tal modo attivata è autonoma e distinta da quella dell'iscritto principale.
2. Per l'adesione di un soggetto fiscalmente a carico dovrà essere compilato l'apposito modulo "Modulo di adesione per i soggetti fiscalmente a carico", reperibile sul sito del Fondo www.alifond.it.
3. Nel caso in cui l'adesione del soggetto fiscalmente a carico avvenga contestualmente all'adesione del lavoratore aderente, il modulo dovrà essere allegato alla domanda di adesione di quest'ultimo.
4. Nel caso di adesione di soggetto fiscalmente a carico minorenne o sottoposto a tutela, il modulo dovrà essere firmato dal genitore esercente la potestà genitoriale o dal tutore; qualora si tratti una persona maggiorenne o capace, il modulo dovrà essere firmato dal soggetto fiscalmente a carico. In ogni caso il modulo deve essere sottoscritto anche dall'iscritto principale.
5. Ai soggetti fiscalmente a carico, nella loro qualità di aderenti al Fondo, si applicano le previsioni statutarie nonché le disposizioni in materia di esercizio delle prerogative individuali (anticipazioni per loro esigenze, cambio comparto, trasferimento e riscatto) in quanto compatibili con le peculiarità della loro iscrizione.

ARTICOLO 4 - Contribuzione

1. La posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico può essere alimentata o mediante versamenti diretti ovvero mediante versamenti indiretti, effettuati cioè per il tramite dell'azienda. Il contributo iniziale minimo sarà di 100,00€ (cento/00 euro), i successivi contributi saranno liberi nell'entità e nella frequenza con un versamento minimo annuo, anche cumulato, di 200€ (duecento/00 euro) .
2. Nel caso di versamenti diretti al Fondo l'importo della contribuzione è stabilito in cifra fissa dal lavoratore all'atto del versamento. Per le modalità di versamento, scadenza dei versamenti e investimento della contribuzione in esame si applica quanto previsto ai successivi articoli.
Nel caso di versamenti indiretti attraverso l'azienda, l'entità della contribuzione da trattenere mensilmente sulla busta paga, e sulla quale riconoscere a livello mensile i benefici fiscali di legge, deve essere comunicata dall'iscritto principale all'ufficio personale dell'azienda. Sul sito *web* del Fondo, è disponibile un *fac-simile* denominato "Contribuzione fiscalmente a carico – Versamento indiretto tramite azienda".
3. Il familiare fiscalmente a carico maggiorenne e capace può alimentare la propria posizione individuale mediante contributi volontari a proprio carico.
4. La posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico può essere alimentata dai versamenti effettuati dall'iscritto principale, anche nell'ipotesi in cui lo stesso abbia cessato di partecipare al Fondo.
5. Per le modalità di versamento, scadenza dei versamenti e investimento della contribuzione in esame si applica quanto previsto ai successivi articoli.

ARTICOLO 5 - Modalità di versamento al Fondo in favore del soggetto fiscalmente a carico

1. Il lavoratore che intenda effettuare i versamenti contributivi diretti di cui al precedente art. 4, dovrà collegarsi all'area riservata del fiscalmente a carico, entrare nella sezione CONTRIBUZIONE, cliccare sul tasto EFFETTUA UN VERSAMENTO VOLONTARIO e inserire la data del bonifico (comunque mai antecedente alla data in cui si sta effettuando l'operazione *online*) e l'importo versato. La ricevuta dell'operazione, che l'aderente può salvare, verrà automaticamente acquisita da Alifond in forma telematica, senza necessità di inoltrare alcun modulo o altro documento al Fondo.
2. I versamenti dovranno essere effettuati per il tramite di un bonifico bancario intestato a "ALIFOND - Fondo Nazionale Pensione Complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria alimentare e dei settori affini", ubicato presso BFF Bank SpA - codice IBAN:

CODICE PAESE	CHECK DIGIT	CIN	ABI	CAB	C/C
IT	92	L	05000	01600	CC0018517000

3. Il predetto bonifico dovrà altresì riportare la seguente causale: "**FISCA**" seguita dal **Codice Fiscale**, **Cognome** e **Nome** del soggetto fiscalmente a carico per il quale si effettua il versamento rispettando l'ordine indicato. Il versamento deve pervenire dal conto corrente intestato o cointestato al lavoratore aderente.

ARTICOLO 6 - Investimento dei contributi

1. Il Fondo procederà all'investimento dei versamenti effettuati, ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, solo a seguito dell'avvenuta ricezione entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento dell'inserimento dell'operazione nell'area riservata.
2. Il bonifico deve essere effettuato con data valuta e disponibilità per il Fondo entro il giorno 16 del mese per consentire l'investimento dell'importo con il valore quota del mese stesso. Qualora la data valuta o

data disponibilità per il Fondo sia successiva al giorno 16 del mese, l'investimento del contributo potrà avvenire con il valore quota del mese successivo a quello del versamento.

3. Il mancato inserimento dell'operazione e/o la sua inesatta compilazione non consentiranno al Fondo la valorizzazione dei versamenti ricevuti. In tale ipotesi, i versamenti potranno esser investiti con il primo valore quota successivo alla risoluzione delle predette anomalie contributive.
4. Per i versamenti indiretti, il versamento della contribuzione deve essere accompagnato dal contestuale invio da parte dell'azienda della distinta contributiva. Il versamento dei contributi si considera infatti effettuato nel momento in cui il Fondo viene posto nella condizione di attribuire i contributi versati alle singole posizioni degli iscritti.

ARTICOLO 7 - Contribuzione volontaria del Soggetto Fiscalmente a carico maggiorenne e capace

1. Il soggetto fiscalmente a carico, maggiorenne e capace, che intendesse alimentare la propria posizione individuale versando contributi aggiuntivi a quelli stabiliti, potrà operare a suo nome in base alle stesse modalità e tempistiche di versamento previste dai precedenti articoli 5 e 6 del presente regolamento.
2. I versamenti effettuati dal soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace, saranno fiscalmente deducibili esclusivamente da parte del medesimo.

ARTICOLO 8 - Opzioni di investimento

1. I contributi di cui all'art.4 saranno investiti nel comparto prescelto al momento dell'adesione al Fondo del soggetto fiscalmente a carico.
2. Il soggetto fiscalmente a carico se maggiorenne e capace o chi ne ha la potestà potrà variare in qualsiasi momento la linea di investimento (*switch*).
3. In caso di mancata indicazione della scelta, la contribuzione in favore del soggetto fiscalmente a carico sarà investita nel Comparto Bilanciato.

ARTICOLO 9 - Perdita dei requisiti di Soggetto Fiscalmente a carico

1. Nel caso in cui il soggetto perda la qualifica di fiscalmente a carico dell'iscritto principale, quest'ultimo non potrà più effettuare versamenti contributi in favore dell'interessato.
2. Al ricorrere dell'ipotesi di cui al comma che precede, è data facoltà al soggetto non più fiscalmente a carico dell'iscritto principale, di:
 - incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari, secondo le modalità previste dal Regolamento sui versamenti aggiuntivi;
 - trasferire la posizione alla forma pensionistica a carattere collettivo di riferimento, per la nuova attività di lavoro, o in alternativa, se sono decorsi 2 anni (due anni) di partecipazione, ad una forma pensionistica ad adesione individuale.

ARTICOLO 10 - Perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo da parte del lavoratore aderente a cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato

1. Nel caso in cui l'iscritto principale, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo, opti per il mantenimento della posizione individuale presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione, per il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare ovvero per il

riscatto della posizione accumulata, il familiare fiscalmente a carico può mantenere presso il Fondo la posizione individuale accumulata ovvero trasferirla alla forma pensionistica complementare alla quale l'iscritto principale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa, ammesso che il fondo pensione di destinazione preveda l'adesione del fiscalmente a carico.

2. Parimenti, sia nel caso di premorienza dell'iscritto principale che nel caso in cui quest'ultimo, a seguito della maturazione dei requisiti di accesso stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, richieda al Fondo la prestazione pensionistica complementare, in capitale e/o rendita, il familiare fiscalmente a carico può mantenere presso il Fondo la posizione individuale accumulata.

ARTICOLO 11 - Oneri gravanti direttamente e indirettamente sul fiscalmente a carico

1. I costi, direttamente e indirettamente pagati dal soggetto fiscalmente a carico sono indicati nella Nota Informativa, reperibile gratuitamente sul sito internet del Fondo www.alifond.it.
2. In particolare, sono direttamente a carico la quota associativa, prelevata in occasione del primo versamento corrisposto nell'anno solare, ed indirettamente i costi di gestione finanziaria ed amministrativa che sono prelevati trimestralmente dal patrimonio investito nel comparto di investimento scelto.
3. In caso di esercizio di prerogative individuali, potrà essere prelevata, qualora prevista, una quota per la copertura delle spese amministrative inerenti all'esecuzione delle relative pratiche.

ARTICOLO 12 - Deducibilità dei contributi a favore del fiscalmente a carico

1. I contributi versati a favore del familiare fiscalmente a carico possono essere dedotti, in primo luogo, dall'eventuale reddito del familiare a carico, fino ad azzerarlo; per l'ammontare non dedotto dal reddito del familiare a carico, l'iscritto di riferimento potrà dedurre i contributi versati unitamente a quelli relativi alla propria posizione, sia datoriali che individuali, nel limite complessivo di 5.164,57 euro annui.
2. Se i versamenti complessivi annui effettuati dal soggetto che presenta la dichiarazione dei redditi (sia quelli versati sulla propria posizione individuale, che quelli versati a favore del familiare a carico) superano i 5.164,57 euro, la differenza tra quanto versato e tale limite non è deducibile fiscalmente e dovrà essere dichiarato al Fondo come contributo non dedotto per evitare l'assoggettamento ad imposizione fiscale al momento della prestazione previdenziale.

ARTICOLO 13 - Anticipazione, trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. Anche gli iscritti fiscalmente a carico, in presenza dei requisiti previsti, possono accedere alle anticipazioni o esercitare la facoltà di trasferimento e riscatto.
2. In caso di richiesta di anticipazione da parte di un soggetto fiscalmente a carico minore di età deve essere acquisita l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 del Codice civile.
3. In caso di richiesta di trasferimento a un'altra forma pensionistica complementare da parte di un soggetto fiscalmente a carico minore di età, non deve essere acquisita l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 del Codice civile, non essendoci in questo caso smobilizzazione del capitale.
4. È ammesso il riscatto di cui all'art. 14 del D.lgs. 252/2005 del soggetto fiscalmente a carico purché lo stesso possa dimostrare non solo la cessazione del lavoro successiva all'adesione ma anche l'assenza di qualsiasi attività di lavoro al momento della domanda di riscatto.

ARTICOLO 14 - Variazione del comparto di investimento

1. In caso di richiesta di variazione del comparto di investimento da parte di un soggetto fiscalmente a carico minore di età, non deve essere acquisita l'autorizzazione del giudice tutelare *ex art. 320* del Codice civile, non essendoci in questo caso smobilizzazione del capitale.

ARTICOLO 15 - Esclusione del diritto di voto

1. I soggetti fiscalmente a carico o *ex* fiscalmente a carico, non divenuti soci lavoratori non partecipano all'elezione degli organi del Fondo.